



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

CAMERA DEI DEPUTATI
COMMISSIONE PERMANENTE GIUSTIZIA

**DELEGA LA GOVERNO RECANTE DISPOSIZIONI PER L'EFFICIENZA DEL
PROCESSO CIVILE
(A. C. 2953)**

**AUDIZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DI MODIFICA

Roma, 3 giugno 2015





INDICE

PREMESSA	3
1. OSSERVAZIONI ALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. A) DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2953, RELATIVO ALLA COMPETENZA E ALLA DISCIPLINA DEL TRIBUNALE DELLE IMPRESE.....	5
2. OSSERVAZIONI ALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. B) DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2953, RELATIVO ALLA COMPETENZA E ALLA DISCIPLINA DEL TRIBUNALE DELLA FAMIGLIA E DELLE PERSONE.....	6
3. OSSERVAZIONI ALL'ART. 1, COMMA 2, LETT. E) DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2953, RELATIVO ALLA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI SPECIALI.	7
4. PROPOSTE DI MODIFICA.....	10
5. QUADRO SINOTTICO DELLE MODIFICHE PROPOSTE DAL CNDCEC	12



PREMESSA

Il disegno di legge n. 2953 è stato presentato dal Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze in data 11 marzo 2015.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili esprime il proprio apprezzamento in merito al disegno di legge in oggetto e ne condivide appieno le finalità e gli obiettivi che, da quanto è dato evincere dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica, intendono garantire all'utenza: comprensibilità e speditezza del processo, professionalità dei protagonisti.

Il disegno di legge declina altresì l'importante principio generale per cui il processo civile, oltre ad essere strumento di attuazione del diritto sostanziale, deve fornire ai consumatori strumenti che gli consentano di comporre in modo moderno le liti tenendo conto dell'interesse generale di certezza del diritto e terzietà del giudice.

L'intervento in esame, allora, è indirizzato alla risoluzione di storiche criticità che possono essere agevolmente sintetizzate in:

- eccessiva farraginosità del rito;
- lentezza ed eccessiva durata dei processi;
- molteplicità e settorialità dei riti da cui consegue diversità dei termini di deposito degli atti introduttivi.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, pertanto, esprime piena condivisione sul progetto e sulle idee portanti del medesimo, fermo restando il proprio convincimento che la tutela del cittadino e l'esigenza di garantirgli una giustizia efficiente e "consapevole" possa comportare, specie in ambito di procedimenti speciali, la fattiva collaborazione di professionisti in possesso di adeguate competenze per materia.

Non va trascurato, infatti, che l'articolo unico contenente la delega si basa su quattro generali criteri che sono nello specifico:

- rafforzamento della specializzazione all'interno della giurisdizione, per tramite della istituzione di un Tribunale della famiglia e delle persone e per tramite dell'estensione delle competenze del tribunale dell'impresa;
- accelerazione dei tempi del processo civile, attraverso la semplificazione dei riti e la razionalizzazione dei termini processuali;
- previsione del criterio di sinteticità degli atti di parte e dei provvedimenti del giudice;
- adeguamento delle norme processuali con il recente processo civile telematico.

Con riferimento al primo criterio, si ritiene che i professionisti iscritti al nostro Albo possano ricoprire un ruolo di una certa rilevanza all'interno delle sezioni specializzate, specie quando si tratti di tematiche attinenti all'impresa (individuale e collettiva che sia) o a valutazioni patrimoniali



che possano incidere sul regime patrimoniale della famiglia nella fase “patologica” dello scioglimento del vincolo di coniugio. E’ intuitivo infatti che, stante la delega, le nostre proposte sono esclusivamente indirizzate all’ambito dei rapporti tra coniugi e all’interno della famiglia. Ciò non toglie che all’iscritto al nostro Albo possa essere riconosciuto un ruolo anche nelle valutazioni degli assetti patrimoniali dei conviventi quando verrà definitivamente varata una legislazione che tenga conto dei diritti e dei doveri dei singoli all’interno delle c.d. unioni di fatto.

Con riferimento ai restanti criteri, questo Consiglio Nazionale ritiene che l’importante obiettivo della semplificazione dei riti debba essere declinato anche con l’altrettanto importante fine della razionalizzazione delle norme e dei procedimenti, senza che al contempo siano trascurati i diritti del consumatore.

Di talché, è auspicabile che il legislatore conservando l’originario assetto dell’arbitrato e delle procedure di ADR, fornisca all’utente-consumatore maggior dettaglio circa l’effettiva fruibilità dei recenti provvedimenti che hanno introdotto l’istituto dell’Arbitrato deflattivo e della Negoziazione assistita.

Nel primo caso, volendo il legislatore delegante potenziare l’istituto dell’arbitrato mediante l’eventuale estensione del meccanismo della *translatio iudicii*, occorrerebbe altresì privilegiare il ricorso ad arbitri che possano vantare adeguate competenze per materia: ciò consentirebbe di coordinare l’esigenza del potenziamento e del trasferimento della questione in sede arbitrale con l’altrettanto fondamentale esigenza di tutelare il consumatore garantendogli una giustizia altamente specializzata e professionale (come del resto prevede la relazione illustrativa del DDL).

Nel secondo caso, ferma restando la specialità della negoziazione assistita rispetto alla mediazione, come peraltro confermato dall’art. 3, comma 5, D.l. n. 132/2014 convertito dalla legge n. 162/2014, e trattandosi di una convenzione, si è proposto un principio generale in cui si estenda la competenza dell’assistenza delle parti anche all’iscritto nel nostro Albo, specie al ricorrere di ipotesi in cui il conflitto tra le parti involga tematiche strettamente attinenti a determinazioni patrimoniali. Il tutto nell’ottica di mettere a disposizione dell’utente (consumatore) strumenti maggiormente flessibili rispetto alle esigenze e ai casi specifici.



1. OSSERVAZIONI ALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. A) DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2953, RELATIVO ALLA COMPETENZA E ALLA DISCIPLINA DEL TRIBUNALE DELLE IMPRESE

L'art. 1, lett. a) del DDL n. 2953 reca i criteri diretti a realizzare l'integrazione della competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa.

In generale, è apprezzabile l'estensione delle materie di competenza delle sezioni specializzate, con particolare riferimento dell'attrazione delle controversie relative a società di persone, così da uniformare i riti e da privilegiare la creazione di un giudice specializzato nella materia del diritto dell'impresa (collettiva).

In tale ottica, è sicuramente degno di nota il criterio di delega di cui al punto 3) dell'art. 1, lett. a) in forza del quale il Governo viene delegato a prevedere presso ciascuna sezione l'istituzione di un Albo composto da esperti nella materia della ragioneria, della contabilità, dell'economia e del mercato che possano essere designati dal Presidente di Sezione per supportare il Collegio nelle valutazioni attinenti a questioni che involgano le dette materie. Il DDL n. 2953 precisa altresì che all'Albo summenzionato possono iscriversi anche dipendenti di Banca d'Italia e di altre autorità indipendenti.

L'inserimento di quest'ultima previsione nell'ambito della delega sembra dovuto alla volontà di ribadire la riserva di collegialità dell'organo giudicante anche in primo grado. Gli esperti, infatti, dovrebbero essere designati a supporto conoscitivo e valutativo del Collegio relativamente alle materie sopra specificate ((con esclusione, quindi, delle materie giuridiche che resterebbero appannaggio di un giudice altamente e diversamente specializzato, come sembra evincersi anche da quanto disposto nel successivo punto 4) in cui si prevede la rideterminazione delle dotazioni organiche delle sezioni specializzate adeguandole alle nuove competenze).

Gli esperti, poi, potrebbero essere ascoltati in udienza in contraddittorio con le parti ed essere remunerati con un compenso a carico delle parti stesse che si farebbero carico anche delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Ciò posto, la previsione enunciata nel criterio direttivo di cui all'art.1, lett. a) n. 3), non è condivisibile nella parte in cui consente ai dipendenti della Banca d'Italia e di altre autorità indipendenti di poter richiedere l'iscrizione nel nuovo Albo destinato agli esperti di ragioneria, contabilità, economia e mercato. Se ne propone, pertanto, la soppressione: è evidente, infatti, che, per tramite di questa previsione, si consentirebbe di cumulare incarichi e funzioni esterni a quanti sono già dipendenti pubblici e impiegati nell'organico di autorità indipendenti che, per legge, sono tenute a svolgere importanti funzioni di vigilanza proprio nelle materie oggetto di delega e di competenza delle sezioni specializzate.

Si propone, pertanto la riformulazione del punto 3), della lett. a), dell'art. 1 in modo che:

- i) venga chiarito che la nomina dell'esperto è rimessa alla insindacabile discrezionalità del Presidente della Sezione e che essa è alternativa alla nomina del CTU nelle materie indicate. Si suggerisce di precisare nel testo del criterio che l'esperto si iscrive in un elenco speciale onde fugare qualsiasi dubbio interpretativo e qualsiasi possibilità di confusione con l'Albo dei CTU di cui agli artt. 13 e ss. Disp. Att. c.p.c.;



- ii) venga previsto che, trattandosi della ragioneria, della contabilità, dell'economia e del mercato, tale elenco speciale sia esclusivamente composto da iscritti nell'Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili a cui la legge già riconosce specifiche competenze tecniche su tali materie (cfr. d.lgs. n. 139/2005).

2. OSSERVAZIONI ALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. B) DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2953, RELATIVO ALLA COMPETENZA E ALLA DISCIPLINA DEL TRIBUNALE DELLA FAMIGLIA E DELLE PERSONE

Passando alla lettera b) dell'art. 1 del DDL n. 2953, è apprezzabile la previsione dell'istituzione delle Sezioni specializzate nella materia della famiglia e dei minori.

In particolare, per quanto concerne la razionalizzazione del riparto di competenza tra Tribunale ordinario e Tribunale dei minorenni, resasi assolutamente necessaria in conseguenza dei molteplici dubbi interpretativi generati anche a seguito della recente modifica dell'art. 38 Disp. Att. del codice civile avvenuta per tramite della legge n. 219/2012, si vuole solo mettere in evidenza la necessità di riformulare il criterio generale espresso sub 2.2) annoverando anche i procedimenti relativi alle amministrazioni di sostegno che attualmente rientrano nella competenza del Giudice tutelare.

Si tratta a ben vedere di una mera specificazione, riconducibile al criterio sopra menzionato in virtù della circostanza che la delega attribuisce alle Sezioni specializzate generale competenza sulle controversie e sulle questioni attinenti alle Persone.

Come è noto, infatti, pur essendo il Giudice tutelare l'organo giurisdizionale preposto alla sorveglianza delle amministrazioni di sostegno, è dibattuto se in alcuni casi specifici (cfr. autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'attività d'impresa da parte del beneficiario dell'amministrazione di sostegno) sia altresì necessario l'intervento del Tribunale ordinario. Nell'ottica di razionalizzazione delle differenti funzioni svolte dagli organi giurisdizionali nella materia della famiglia e delle persone, pertanto, si propone di allineare la misura di protezione di cui al Capo I del Titolo XII del libro I del codice civile (artt. 404 e ss. c.c.) con quelle previste nel Capo II (interdizione, inabilitazione, incapacità naturale).

Inoltre, rientrando tra le competenze del Tribunale della Famiglia e della Persona, i giudizi sulle separazioni e sui divorzi, si suggerisce, in funzione propositiva, l'inserimento di un ulteriore criterio di delega che possa essere recepito con una previsione formulata *ad hoc* (e inserita nelle nostre proposte sub 2.5).

Il criterio in questione muove dalla generale constatazione dell'elevata conflittualità che si registra in ambito di procedimenti giudiziari di separazione, frequentemente provocata da questioni relative alla (ri)determinazione degli assetti patrimoniali tra coniugi, al mantenimento della parte debole o dei figli, ovvero, quando richiesto, alla determinazione del c.d. addebito.

L'accertamento delle posizioni economiche e patrimoniali dei coniugi assume rilevanza non trascurabile nei giudizi di separazione giudiziale ed anche, qualora ricorrano gli estremi, nei casi in



cui venga fatta istanza dalla parte per la modifica dei provvedimenti assunti a seguito della separazione.

Considerata la complessità delle dichiarazioni fiscali e la loro difficile lettura, la necessità di procedere a valutazioni di tipo patrimoniali che attengono a beni, diritti e valori per cui è richiesta specifica competenza tecnica, il Tribunale potrebbe procedere alla nomina di un CTU scelto tra quanti risultano iscritti all'Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili.

Occorre precisare, al riguardo, che l'art. 1 d.lgs. n. 139/2005 (Ordinamento professionale) riconosce a tali professionisti competenza specifica nelle materie economiche, tributarie e finanziarie, tra cui rientrano senza dubbio la valutazione di aziende e patrimoni, la attendibilità di bilanci e di ogni documento contabile, la determinazione del reddito.

Quanto sopra illustrato, rileva anche con riferimento alle modifiche che si intendono proporre con riferimento al criterio di delega di cui all'art. 1, comma 2, lett. e), n. 6, del DDL n. 2953 e su cui *infra* paragrafo 3.

3. OSSERVAZIONI ALL'ART. 1, COMMA 2, LETT. E) DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2953, RELATIVO ALLA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI SPECIALI.

Questo Consiglio Nazionale apprezza le previsioni contenute nella lettera e) del comma 2 dell'art. 1 del DDL n. 2953 volte:

- i) al potenziamento dell'istituto dell'arbitrato anche attraverso l'eventuale estensione del meccanismo della *translatio iudicii* e attraverso la razionalizzazione del regime delle impugnazioni;
- ii) alla riduzione e alla semplificazione dei riti speciali per tramite di previsioni uniformi in punto di termini e atti introduttivi.

Si ritiene, pertanto, che la disciplina dei procedimenti speciali possa essere riadattata e riformulata in considerazione dei menzionati criteri direttivi, estendendo ai nostri iscritti le competenze in materia di arbitrato deflattivo e negoziazione assistita.

Più precisamente, e con riferimento al nuovo istituto dell'arbitrato deflattivo di cui all'art. 1 del d.l. n. 132/2014, convertito dalla legge n. 162/2014, si rammenta che attualmente gli unici Professionisti che possono gestire l'Arbitrato sono gli Avvocati iscritti da almeno cinque anni all'Albo che non abbiano riportato sanzioni disciplinari definitive comportanti la sospensione dall'albo e che abbiano reso una dichiarazione di disponibilità al Consiglio dell'Ordine medesimo.

La criticità più significativa, per questo Consiglio Nazionale, si rinviene nelle descritte modalità di nomina del Collegio arbitrale o dell'arbitro unico.

Il decreto legge, come accennato, individua quale destinatario della trasmissione del fascicolo solo ed esclusivamente il Presidente del Consiglio dell'Ordine forense del circondario in cui ha sede il Tribunale ovvero la Corte d'Appello, escludendo altre Categorie professionali.



Abbiamo assistito, dunque, alla creazione di una “*esclusiva*” a favore degli Iscritti all’Albo degli Avvocati, con ciò derogando ai generali criteri di nomina di cui all’art. 810 c.p.c. che nulla specifica sul punto.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha messo in luce sin da subito l’irragionevolezza di tali previsioni, facendo leva su molteplici considerazioni.

In primo luogo, gli Iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili vantano adeguate competenze e adeguata professionalità per poter essere nominati Arbitri, in particolar modo quando si tratti di liti commerciali. Non va trascurata la circostanza per cui l’Ordinamento professionale di cui al d.lgs. n. 139/2005 riconosce, tra l’altro, agli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili competenza specifica nel diritto di impresa, in economia aziendale, nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative.

Tale specifica competenza viene recuperata all’interno degli statuti di società nei quali la clausola compromissoria, introdotta ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 34 d.lgs. n. 5/2003, prevede frequentemente la possibilità di devolvere le controversie ad Arbitri nominati dal Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

In secondo luogo, non può sottacersi la tipicità dell’Arbitrato nell’universo delle ADR. La caratteristica essenziale dell’istituto, come è noto, è costituita dal fatto che con esso le Parti affidano la decisione della controversia ad un soggetto, estraneo all’apparato giurisdizionale, di loro fiducia e scelto in considerazione di particolari qualità o per specifiche competenze giuridiche e tecniche.

Restringere la platea dei Professionisti che possono essere nominati Arbitri, equivale a limitare significativamente la possibilità della Parte (che è anche Consumatore, stando a quanto prevede il d.lgs. n. 206/2005) di esprimere la propria preferenza, all’atto di nomina, in relazione anche al tipo e all’oggetto della controversia.

Per quanto concerne la Negoziazione assistita di cui agli artt. 2 e ss. del d.l. n. 132/2012, convertito dalla legge n. 162/2014, questo Consiglio Nazionale propone l’inserimento di alcuni criteri generali.

Il primo di questi criteri precisa che la Negoziazione Assistita è una convenzione che si pone in termini di specialità rispetto al procedimento di mediazione: aderendo a tale impostazione, le parti possono sempre adire un mediatore, terzo ed indipendente, qualora la Negoziazione fallisca.

I restanti criteri, facendo leva sulla qualificazione civilistica dell’istituto in termini di convenzione e, più precisamente, di accordo transattivo, sono finalizzati ad estendere l’assistenza delle parti anche a professionisti iscritti nell’albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, vieppiù nelle ipotesi di separazione e divorzio tra coniugi, considerato quanto già precisato nel paragrafo 2.

Il criterio di delega, pertanto, dovrebbe inserire l’estensione dell’affidamento dell’incarico professionale anche ai nostri iscritti.

Trattandosi di una Convenzione, lo schema a cui essa è riconducibile è quello tipico della transazione di cui agli artt. 1965 e ss. del codice civile e dunque, l’attività svolta dal professionista è, al riguardo, solo di consulenza rispetto alla quale, non esistono esclusive a favore degli Avvocati.



L'attività in questione, infatti, esula dall'ambito di applicazione delle specifiche previsioni dell'Ordinamento forense di cui alla legge n. 247/2012.

Non si tratta, infatti, di assistenza, rappresentanza e difesa davanti ad un Organo giurisdizionale (come prevede l'art. 2, comma 5, della legge n. 247/2012) né di attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, connessa all'attività giurisdizionale (di cui allo stesso art. 2, comma 6, legge n. 247/2012), visto che nel caso di specie il giudizio non è stato ancora "incardinato".

Quanto ora esposto, trova indiretta conferma nelle previsioni recate dall'art. 6 del summenzionato decreto legge n. 132/2014 e relative alla Convenzione di Negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Come si esprime il decreto legge n. 132/2014, la funzione espletata dal professionista (Avvocato) consiste nel far raggiungere ai coniugi un Accordo che in mancanza di figli minori di età o maggiorenni portatori di handicap ovvero maggiorenni non economicamente autosufficienti viene trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente che rilascia un nullaosta per procedere agli adempimenti di menzione e trasmissione all'ufficiale di stato civile

In tali ipotesi, l'Accordo tra i coniugi avrà presumibilmente ad oggetto aspetti strettamente economici e patrimoniali. L'esclusione dei Commercialisti dalla funzione di assistenza alle parti appare irragionevole, considerato che le attività inerenti alla gestione e alla valutazione dei patrimoni compaiono tra quelle che per espressa previsione legislativa costituiscono l'oggetto della Professione (cfr. art. 1 d.lgs. n. 139/2005, Ordinamento professionale), come accennato nel paragrafo 2.

Laddove, invece, siano presenti figli minori di età o maggiorenni portatori di handicap ovvero maggiorenni non economicamente autosufficienti, fermo restando il particolare procedimento di autorizzazione, ideato nell'art. 6, comma 2, d.l. n. 132/2014 a tutela dell'interesse di tali soggetti, all'iscritto al nostro Albo potrebbe essere riconosciuto, simmetricamente a quanto proposto nel criterio di cui al n. 2.5 dell'art. 1, comma 1, lett. b), un ruolo di tipica consulenza ed assistenza in merito alla determinazione degli aspetti patrimoniali ed economici nell'ordinario procedimento di separazione giudiziale e descritto.



4. PROPOSTE DI MODIFICA

Sostituire all'art. 1, comma 1, lett. a), n. 3, con il seguente:

“Mantenere e rafforzare la riserva di collegialità, anche in primo grado, e prevedere presso ciascuna sezione l'istituzione di un elenco speciale ~~di esperti~~ composto da professionisti appartenenti all'Albo dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili esperti nelle materie della ragioneria, della contabilità, dell'economia e del mercato, ~~con possibilità di iscrizione anche di dipendenti della Banca d'Italia e di autorità indipendenti~~; prevedere che il presidente della sezione, ~~fatta salva~~ in alternativa alla possibilità di nominare un consulente tecnico d'ufficio, designi uno o più ~~esperti~~ professionisti, a supporto conoscitivo e valutativo del collegio giudicante relativamente alle materie diverse da quelle giuridiche; prevedere che detti ~~esperti~~ professionisti possano essere ascoltati anche nell'udienza pubblica in contraddittorio con le parti; prevedere che i compensi spettanti ~~agli esperti~~ professionisti e le spese da questi ultimi sostenute per l'adempimento dell'incarico siano a carico delle parti;

All' art. 1, comma 1, lett. b), n. 2.2, inserire dopo la parola “incapaci”, le seguenti parole:

“ ivi comprese le amministrazioni di sostegno”.

All'art. 1, comma 1, lett. b) inserire il n. 2.5:

“Prevedere che nei procedimenti di separazione giudiziale il giudice, al fine delle determinazioni di cui all'art. 156, primo comma, c.p.c. possa nominare un consulente tecnico d'ufficio scelto tra gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”.

All'art. 1, comma 2, lett. e), inserire il n. 3:

“Ampliare la nomina degli arbitri nel procedimento di arbitrato di cui a capo I del d.l. n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014, tra quanti risultino iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili da almeno cinque anni”.

All'art. 1, comma 2, lett. e), inserire il n 4:

“Precisare che, in caso di fallimento del tentativo di negoziazione assistita, le parti possono adire in ogni caso un mediatore, terzo e indipendente”.

All'art. 1, comma 2, lett. e), inserire il n. 5:



“Prevedere, nelle ipotesi di negoziazione assistita disciplinate negli artt. 2 e ss. del d.l. n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014, in alternativa agli avvocati, l’assistenza degli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili”

All’art. 1, comma 2, lett. e) inserire il n. 6:

“Prevedere, nelle ipotesi di negoziazione assistita di cui agli artt. 6 e ss. del d.l. n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014, in caso di assenza di figli minori o di figli maggiorenni portatori di handicap o economicamente non autosufficienti e in alternativa agli avvocati, l’assistenza degli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

In presenza di figli minori o di figli maggiorenni portatori di handicap o economicamente non autosufficienti, prevedere anche l’assistenza di un iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili al fine della determinazione degli aspetti patrimoniali ed economici”.



5. QUADRO SINOTTICO DELLE MODIFICHE PROPOSTE DAL CNDCEC

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO COORDINATO CON LE MODIFICHE DEL CNDCEC
Art. 1.	Art. 1.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti l'integrazione della disciplina del tribunale delle imprese e l'istituzione del tribunale della famiglia e della persona, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:	1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti l'integrazione della disciplina del tribunale delle imprese e l'istituzione del tribunale della famiglia e della persona, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) quanto alla disciplina del tribunale delle imprese:	a) quanto alla disciplina del tribunale delle imprese:
1) ampliamento della competenza delle esistenti sezioni specializzate in materia di impresa, mantenendone invariato il numero e modificandone la denominazione in quella di «sezioni specializzate per l'impresa e il mercato»;	1) ampliamento della competenza delle esistenti sezioni specializzate in materia di impresa, mantenendone invariato il numero e modificandone la denominazione in quella di «sezioni specializzate per l'impresa e il mercato»;
2) razionalizzazione della disciplina della competenza per materia, comprendendovi:	2) razionalizzazione della disciplina della competenza per materia, comprendendovi:
2.1) le controversie in materia di concorrenza sleale, ancorché non interferenti con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale e intellettuale;	2.1) le controversie in materia di concorrenza sleale, ancorché non interferenti con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale e intellettuale;
2.2) le controversie in materia di pubblicità ingannevole, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e successive modificazioni;	2.2) le controversie in materia di pubblicità ingannevole, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e successive modificazioni;
2.3) l'azione di classe a tutela dei consumatori prevista dall'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni;	2.3) l'azione di classe a tutela dei consumatori prevista dall'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni;
2.4) le controversie riguardanti gli accordi di collaborazione nella produzione e nello scambio di beni o servizi, relativi a società interamente possedute dai partecipanti all'accordo, di cui all'articolo	2.4) le controversie riguardanti gli accordi di collaborazione nella produzione e nello scambio di beni o servizi, relativi a società interamente possedute dai partecipanti all'accordo, di cui all'articolo
2341-bis, terzo comma, del codice civile;	2341-bis, terzo comma, del codice civile;
2.5) le controversie di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, relative a società di persone;	2.5) le controversie di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, relative a società di persone;
2.6) le controversie in materia di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture, rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario, oltre quelle previste dall'articolo 3, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni;	2.6) le controversie in materia di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture, rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario, oltre quelle previste dall'articolo 3, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni;
3) mantenere e rafforzare la riserva di collegialità, anche in primo grado, e prevedere presso	3) mantenere e rafforzare la riserva di collegialità, anche in primo grado, e prevedere presso



<p>ciascuna sezione l'istituzione di un albo di esperti nelle materie della ragioneria, della contabilità, dell'economia e del mercato, con possibilità di iscrizione anche di dipendenti della Banca d'Italia e di autorità indipendenti; prevedere che il presidente della sezione, fatta salva la possibilità di nominare un consulente tecnico d'ufficio, designi uno o più esperti, a supporto conoscitivo e valutativo del collegio giudicante relativamente alle materie diverse da quelle giuridiche; prevedere che detti esperti possano essere ascoltati anche nell'udienza pubblica in contraddittorio con le parti; prevedere che i compensi spettanti agli esperti e le spese da questi ultimi sostenute per l'adempimento dell'incarico siano a carico delle parti;</p> <p>4) prevedere la rideterminazione delle dotazioni organiche delle sezioni specializzate e dei tribunali ordinari, adeguandole alle nuove competenze, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attraverso la riorganizzazione e la razionalizzazione dei medesimi tribunali, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; prevedere che successive modificazioni delle relative piante organiche del personale di magistratura e amministrativo siano disposte, fermi restando i limiti complessivi delle</p>	<p>ciascuna sezione l'istituzione di un elenco speciale composto da professionisti appartenenti all'Albo dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili esperti nelle materie della ragioneria, della contabilità, dell'economia e del mercato, prevedere che il presidente della sezione, in alternativa alla possibilità di nominare un consulente tecnico d'ufficio, designi uno o più professionisti, a supporto conoscitivo e valutativo del collegio giudicante relativamente alle materie diverse da quelle giuridiche; prevedere che detti professionisti possano essere ascoltati anche nell'udienza pubblica in contraddittorio con le parti; prevedere che i compensi spettanti ai professionisti e le spese da questi ultimi sostenute per l'adempimento dell'incarico siano a carico delle parti;</p> <p>4) prevedere la rideterminazione delle dotazioni organiche delle sezioni specializzate e dei tribunali ordinari, adeguandole alle nuove competenze, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attraverso la riorganizzazione e la razionalizzazione dei medesimi tribunali, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; prevedere che successive modificazioni delle relative piante organiche del personale di magistratura e amministrativo siano disposte, fermi restando i limiti complessivi delle</p>
rispettive dotazioni organiche, con decreti del Ministro della giustizia;	rispettive dotazioni organiche, con decreti del Ministro della giustizia;
<i>b)</i> quanto al tribunale della famiglia e della persona:	<i>b)</i> quanto al tribunale della famiglia e della persona:
1) istituire presso i tribunali ordinari le sezioni specializzate per la famiglia e la persona;	1) istituire presso i tribunali ordinari le sezioni specializzate per la famiglia e la persona;
2) attribuire alla competenza delle sezioni specializzate di cui al numero 1):	2) attribuire alla competenza delle sezioni specializzate di cui al numero 1):
2.1) le controversie attualmente devolute al tribunale civile ordinario in materia di stato e capacità della persona, rapporti di famiglia e minori, ivi compresi i giudizi di separazione e divorzio e i procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio;	2.1) le controversie attualmente devolute al tribunale civile ordinario in materia di stato e capacità della persona, rapporti di famiglia e minori, ivi compresi i giudizi di separazione e divorzio e i procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio;
2.2) i procedimenti di competenza del giudice tutelare in materia di minori e incapaci;	2.2) i procedimenti di competenza del giudice tutelare in materia di minori e incapaci ivi comprese le amministrazioni di sostegno;
2.3) le controversie relative al riconoscimento dello <i>status</i> di rifugiato e alla protezione internazionale disciplinate dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, nonché dal decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150;	2.3) le controversie relative al riconoscimento dello <i>status</i> di rifugiato e alla protezione internazionale disciplinate dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, nonché dal decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150;



<p>2.4) in ogni caso, tutte le controversie attualmente non rientranti nella competenza del tribunale per i minorenni in materia civile a norma dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e successive modificazioni, anche eliminando il riferimento ai provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo del primo comma del medesimo articolo, salva l'attribuzione alla competenza del tribunale per i minorenni dei procedimenti relativi ai minori stranieri non accompagnati e a quelli richiedenti protezione internazionale, disciplinandone il rito secondo modalità semplificate;</p>	<p>2.4) in ogni caso, tutte le controversie attualmente non rientranti nella competenza del tribunale per i minorenni in materia civile a norma dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e successive modificazioni, anche eliminando il riferimento ai provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo del primo comma del medesimo articolo, salva l'attribuzione alla competenza del tribunale per i minorenni dei procedimenti relativi ai minori stranieri non accompagnati e a quelli richiedenti protezione internazionale, disciplinandone il rito secondo modalità semplificate;</p>
	<p>2.5) prevedere che nei procedimenti di separazione giudiziale il giudice, al fine delle determinazioni di cui all'art. 156, primo comma, c.p.c. possa nominare un consulente tecnico d'ufficio scelto tra gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.</p>
<p>3) assicurare alle sezioni specializzate di cui al numero 1) l'ausilio dei servizi sociali e di tecnici specializzati nelle materie di competenza;</p>	<p>3) assicurare alle sezioni specializzate di cui al numero 1) l'ausilio dei servizi sociali e di tecnici specializzati nelle materie di competenza;</p>
<p>4) prevedere che le attribuzioni conferite dalla legge al pubblico ministero nelle materie di competenza delle sezioni specializzate di cui al numero 1) siano esercitate da magistrati ai quali è attribuita, almeno in misura prevalente, la trattazione di affari rientranti nella competenza della sezione specializzata per la famiglia e la persona;</p>	<p>4) prevedere che le attribuzioni conferite dalla legge al pubblico ministero nelle materie di competenza delle sezioni specializzate di cui al numero 1) siano esercitate da magistrati ai quali è attribuita, almeno in misura prevalente, la trattazione di affari rientranti nella competenza della sezione specializzata per la famiglia e la persona;</p>
<p>5) disciplinare il rito dei procedimenti attribuiti alle sezioni specializzate di cui al numero 1) secondo criteri di semplificazione e flessibilità, individuando le materie per le quali il tribunale decide in composizione monocratica, quelle per cui decide in composizione collegiale e quelle rispetto alle quali decide in composizione collegiale integrata con tecnici specializzati;</p>	<p>5) disciplinare il rito dei procedimenti attribuiti alle sezioni specializzate di cui al numero 1) secondo criteri di semplificazione e flessibilità, individuando le materie per le quali il tribunale decide in composizione monocratica, quelle per cui decide in composizione collegiale e quelle rispetto alle quali decide in composizione collegiale integrata con tecnici specializzati;</p>
<p>6) prevedere l'attribuzione, almeno in misura prevalente, a una sezione di corte di appello delle impugnazioni avverso le decisioni di competenza delle sezioni specializzate di cui al numero 1) e avverso le decisioni di competenza del tribunale per i minorenni;</p>	<p>6) prevedere l'attribuzione, almeno in misura prevalente, a una sezione di corte di appello delle impugnazioni avverso le decisioni di competenza delle sezioni specializzate di cui al numero 1) e avverso le decisioni di competenza del tribunale per i minorenni;</p>
<p>7) prevedere la rideterminazione delle dotazioni organiche delle sezioni specializzate per la famiglia e la persona, dei tribunali ordinari e dei tribunali per i minorenni, adeguandole alle nuove competenze, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie</p>	<p>7) prevedere la rideterminazione delle dotazioni organiche delle sezioni specializzate per la famiglia e la persona, dei tribunali ordinari e dei tribunali per i minorenni, adeguandole alle nuove competenze, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie</p>



disponibili a legislazione vigente, attraverso la riorganizzazione e la razionalizzazione dei medesimi tribunali, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; prevedere che successive modificazioni delle relative piante organiche del personale di magistratura e amministrativo siano disposte, fermi restando i limiti complessivi delle rispettive dotazioni organiche, con decreti del Ministro della giustizia.	disponibili a legislazione vigente, attraverso la riorganizzazione e la razionalizzazione dei medesimi tribunali, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; prevedere che successive modificazioni delle relative piante organiche del personale di magistratura e amministrativo siano disposte, fermi restando i limiti complessivi delle rispettive dotazioni organiche, con decreti del Ministro della giustizia.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti il riassetto formale	2. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti il riassetto formale
e sostanziale del codice di procedura civile e della correlata legislazione speciale, mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, in funzione degli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:	e sostanziale del codice di procedura civile e della correlata legislazione speciale, mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, in funzione degli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) quanto al processo di cognizione di primo grado:	a) quanto al processo di cognizione di primo grado:
1) valorizzazione dell'istituto della proposta di conciliazione del giudice, di cui all'articolo 185-bis del codice di procedura civile, anche in forma di valutazione prognostica sull'esito della lite, da compiere allo stato degli atti prima della valutazione di ammissibilità e rilevanza delle prove, in particolare in funzione della definizione dell'arretrato e del contenimento delle richieste di indennizzo per irragionevole durata del processo;	1) valorizzazione dell'istituto della proposta di conciliazione del giudice, di cui all'articolo 185-bis del codice di procedura civile, anche in forma di valutazione prognostica sull'esito della lite, da compiere allo stato degli atti prima della valutazione di ammissibilità e rilevanza delle prove, in particolare in funzione della definizione dell'arretrato e del contenimento delle richieste di indennizzo per irragionevole durata del processo;
2) assicurare la semplicità, la concentrazione e l'effettività della tutela, al fine di garantire la ragionevole durata del processo, in particolare mediante la revisione della disciplina delle fasi di trattazione e di rimessione in decisione nonché la rimodulazione dei termini processuali e del rapporto tra la trattazione scritta e la trattazione orale;	2) assicurare la semplicità, la concentrazione e l'effettività della tutela, al fine di garantire la ragionevole durata del processo, in particolare mediante la revisione della disciplina delle fasi di trattazione e di rimessione in decisione nonché la rimodulazione dei termini processuali e del rapporto tra la trattazione scritta e la trattazione orale;
3) immediata provvisoria efficacia di tutte le sentenze di primo grado;	3) immediata provvisoria efficacia di tutte le sentenze di primo grado;
b) quanto al giudizio di appello:	b) quanto al giudizio di appello:
1) potenziamento del carattere impugnatorio dello stesso, anche attraverso la codificazione degli orientamenti giurisprudenziali e la tipizzazione dei motivi di gravame;	1) potenziamento del carattere impugnatorio dello stesso, anche attraverso la codificazione degli orientamenti giurisprudenziali e la tipizzazione dei motivi di gravame;
2) introduzione di criteri di maggior rigore in relazione all'onere dell'appellante di indicare i capi della sentenza che vengono impugnati e di illustrare le	2) introduzione di criteri di maggior rigore in relazione all'onere dell'appellante di indicare i capi della sentenza che vengono impugnati e di illustrare le



modificazioni richieste, anche attraverso la razionalizzazione della disciplina della forma dell'atto introduttivo;	modificazioni richieste, anche attraverso la razionalizzazione della disciplina della forma dell'atto introduttivo;
3) rafforzamento del divieto di nuove allegazioni nel giudizio di appello	3) rafforzamento del divieto di nuove allegazioni nel giudizio di appello
anche attraverso l'introduzione di limiti alle deduzioni difensive;	anche attraverso l'introduzione di limiti alle deduzioni difensive;
4) riaffermazione, in sede di appello, dei principi del giusto processo e di leale collaborazione tra i soggetti processuali, anche attraverso la soppressione della previsione di inammissibilità dell'impugnazione fondata sulla mancanza della ragionevole probabilità del suo accoglimento;	4) riaffermazione, in sede di appello, dei principi del giusto processo e di leale collaborazione tra i soggetti processuali, anche attraverso la soppressione della previsione di inammissibilità dell'impugnazione fondata sulla mancanza della ragionevole probabilità del suo accoglimento;
5) introduzione di criteri di maggior rigore nella disciplina dell'eccepibilità o rilevanza, in sede di giudizio di appello, delle questioni pregiudiziali di rito;	5) introduzione di criteri di maggior rigore nella disciplina dell'eccepibilità o rilevanza, in sede di giudizio di appello, delle questioni pregiudiziali di rito;
6) immediata provvisoria efficacia di tutte le sentenze di secondo grado;	6) immediata provvisoria efficacia di tutte le sentenze di secondo grado;
c) quanto al giudizio di cassazione:	c) quanto al giudizio di cassazione:
1) revisione della disciplina del giudizio camerale, attraverso l'eliminazione del procedimento di cui all'articolo 380-bis del codice di procedura civile, e previsione dell'udienza in camera di consiglio, disposta con decreto presidenziale, con intervento del procuratore generale, nei casi previsti dalla legge, in forma scritta e possibilità di interlocuzione con il medesimo, parimenti per iscritto, da parte dei difensori;	1) revisione della disciplina del giudizio camerale, attraverso l'eliminazione del procedimento di cui all'articolo 380-bis del codice di procedura civile, e previsione dell'udienza in camera di consiglio, disposta con decreto presidenziale, con intervento del procuratore generale, nei casi previsti dalla legge, in forma scritta e possibilità di interlocuzione con il medesimo, parimenti per iscritto, da parte dei difensori;
2) interventi volti a favorire la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, anche attraverso la razionalizzazione della formazione dei ruoli secondo criteri di rilevanza delle questioni;	2) interventi volti a favorire la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, anche attraverso la razionalizzazione della formazione dei ruoli secondo criteri di rilevanza delle questioni;
3) adozione di modelli sintetici di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, se del caso mediante rinvio a precedenti, laddove le questioni non richiedano una diversa estensione degli argomenti;	3) adozione di modelli sintetici di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, se del caso mediante rinvio a precedenti, laddove le questioni non richiedano una diversa estensione degli argomenti;
4) previsione di una più razionale utilizzazione dei magistrati addetti all'Ufficio del massimario e del ruolo, anche mediante possibilità di applicazione, come componenti dei collegi giudicanti, di quelli aventi maggiore anzianità nell'Ufficio;	4) previsione di una più razionale utilizzazione dei magistrati addetti all'Ufficio del massimario e del ruolo, anche mediante possibilità di applicazione, come componenti dei collegi giudicanti, di quelli aventi maggiore anzianità nell'Ufficio;
d) quanto all'esecuzione forzata:	d) quanto all'esecuzione forzata:
1) semplificazione del rito dei procedimenti cognitivi funzionalmente coordinati al processo esecutivo, anche attraverso l'assoggettamento delle	1) semplificazione del rito dei procedimenti cognitivi funzionalmente coordinati al processo esecutivo, anche attraverso l'assoggettamento delle



opposizioni esecutive al procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702- <i>bis</i> e seguenti del codice di procedura civile;	opposizioni esecutive al procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702- <i>bis</i> e seguenti del codice di procedura civile;
2) ampliamento dell'ambito di applicazione dell'istituto delle misure coercitive indirette di cui all'articolo 614- <i>bis</i> del codice di procedura civile, mediante la previsione della possibilità, per la parte vittoriosa, di chiedere al giudice la fissazione della somma dovuta dalla parte soccombente, a causa della mancata o ritardata esecuzione dell'ordine giudiziale, in presenza di qualunque provvedimento di condanna, indipendentemente dal carattere fungibile o infungibile dell'obbligazione a cui esso si riferisce;	2) ampliamento dell'ambito di applicazione dell'istituto delle misure coercitive indirette di cui all'articolo 614- <i>bis</i> del codice di procedura civile, mediante la previsione della possibilità, per la parte vittoriosa, di chiedere al giudice la fissazione della somma dovuta dalla parte soccombente, a causa della mancata o ritardata esecuzione dell'ordine giudiziale, in presenza di qualunque provvedimento di condanna, indipendentemente dal carattere fungibile o infungibile dell'obbligazione a cui esso si riferisce;
e) quanto ai procedimenti speciali:	e) quanto ai procedimenti speciali:
1) potenziamento dell'istituto dell'arbitrato, anche attraverso l'eventuale estensione del meccanismo della <i>translatio iudicii</i> ai rapporti tra processo e arbitrato nonché attraverso la razionalizzazione della disciplina dell'impugnativa del lodo arbitrale;	1) potenziamento dell'istituto dell'arbitrato, anche attraverso l'eventuale estensione del meccanismo della <i>translatio iudicii</i> ai rapporti tra processo e arbitrato nonché attraverso la razionalizzazione della disciplina dell'impugnativa del lodo arbitrale;
2) ulteriore riduzione e semplificazione dei riti speciali, anche mediante omogeneizzazione dei termini e degli atti introduttivi nonché dei modelli di scambio degli scritti difensivi;	2) ulteriore riduzione e semplificazione dei riti speciali, anche mediante omogeneizzazione dei termini e degli atti introduttivi nonché dei modelli di scambio degli scritti difensivi;
	3) ampliare la nomina degli arbitri nel procedimento di arbitrato di cui a capo I del d.l. n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014, tra quanti risultino iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili da almeno cinque anni;
	4) precisare che, in caso di fallimento del tentativo di negoziazione assistita, le parti possono adire in ogni caso un mediatore, terzo e indipendente;
	5) prevedere, nelle ipotesi di negoziazione assistita disciplinate negli artt. 2 e ss. del d.l. n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014, in alternativa agli avvocati, l'assistenza degli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili
	6) prevedere, nelle ipotesi di negoziazione assistita di cui agli artt. 6 e ss. del d.l. n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014, in caso di assenza di figli minori o di figli maggiorenni portatori di handicap o economicamente non autosufficienti e in alternativa agli avvocati, l'assistenza degli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. In presenza di figli minori o di figli maggiorenni portatori di handicap o economicamente non



	autosufficienti, prevedere anche l'assistenza di un iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili al fine della determinazione degli aspetti patrimoniali ed economici.
<i>f)</i> introduzione di criteri di particolare rigore, anche mediante limitazioni temporali, in ordine all'eccepibilità e alla rilevabilità d'ufficio delle questioni di giurisdizione nel processo civile;	<i>f)</i> introduzione di criteri di particolare rigore, anche mediante limitazioni temporali, in ordine all'eccepibilità e alla rilevabilità d'ufficio delle questioni di giurisdizione nel processo civile;
<i>g)</i> introduzione del principio di sinteticità degli atti di parte e del giudice, da attuarsi anche nell'ambito della tecnica di redazione e della misura quantitativa degli atti stessi;	<i>g)</i> introduzione del principio di sinteticità degli atti di parte e del giudice, da attuarsi anche nell'ambito della tecnica di redazione e della misura quantitativa degli atti stessi;
<i>h)</i> adeguamento delle norme processuali all'introduzione del processo civile telematico.	<i>h)</i> adeguamento delle norme processuali all'introduzione del processo civile telematico.
3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, sentite le competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi nel termine di quarantacinque giorni dall'assegnazione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Qualora il termine di cui al secondo periodo del presente comma scada nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dall'alinea dei commi 1 e 2 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo termine è prorogata di sessanta giorni.	3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, sentite le competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi nel termine di quarantacinque giorni dall'assegnazione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Qualora il termine di cui al secondo periodo del presente comma scada nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dall'alinea dei commi 1 e 2 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo termine è prorogata di sessanta giorni.
4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio delle deleghe e nel rispetto dei pertinenti principi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.	4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio delle deleghe e nel rispetto dei pertinenti principi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.
5. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	5. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo, la corrispondente relazione tecnica ne evidenzia gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione nel loro ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196	6. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo, la corrispondente relazione tecnica ne evidenzia gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione nel loro ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196